

Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-469/07)

(2008/C 8/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Kraemer, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che in mancanza di comunicazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato di Lussemburgo non ha adempiuto all'obbligo previsto all'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, in base al quale entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

⁽¹⁾ GU 2002, L 3, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen il 29 ottobre 2007 — N.V. Gerlach & Co./Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

(Causa C-477/07)

(2008/C 8/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: N.V. Gerlach & Co.

Convenuta: Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la contabilizzazione di cui all'art. 221, n. 1, del Codice doganale comunitario (istituito con regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 CEE ⁽¹⁾) (in prosieguo: «il codice doganale»), coincide con la contabilizzazione di cui all'art. 217 del codice doganale, consistente nell'iscrizione ad opera delle autorità doganali dell'importo dei dazi nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, e se siffatta contabilizzazione debba essere distinta dall'iscrizione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽²⁾ (attualmente divenuto art. 6 del regolamento del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione [94/728] CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità) ⁽³⁾.
- 2) Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che una comunicazione secondo modalità appropriate dell'importo dei dazi da parte delle autorità doganali al debitore può essere considerata come la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, di cui all'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, solo se l'importo dei dazi è stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere portato a conoscenza del debitore.
- 3) Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, qualora l'importo dei dazi venga comunicato dalle autorità doganali al debitore secondo modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima della comunicazione, l'importo dei dazi non può essere richiesto, di modo che le autorità doganali, al fine di poter recuperare l'importo dei dazi, devono nuovamente comunicare l'importo stesso con le modalità appropriate al debitore, dopo la contabilizzazione dell'importo dei dazi e sempre che ciò avvenga nei limiti del termine di prescrizione in vigore.

⁽¹⁾ Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 130, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Het Bureau voor de Industriële Eigendom, denominato attualmente Octrooiencentrum Nederland

(Causa C-482/07)

(2008/C 8/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: AHP Manufacturing BV

Convenuto: Het Bureau voor de Industriële Eigendom

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 ⁽¹⁾, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (come di seguito modificato), e segnatamente il suo art. 3, n. 1, lett. c), osti a che sia rilasciato un certificato al titolare di un brevetto di base per un prodotto per cui al momento della presentazione della domanda di certificato siano stati già rilasciati uno o più certificati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.
- 2) Se il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610 ⁽²⁾, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (come di seguito modificato), e segnatamente il suo diciassettesimo «considerando» e l'art. 3, n. 2, seconda frase del medesimo, abbiano per effetto che la prima questione deve essere risolta diversamente.
- 3) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la domanda presentata come ultima, come la domanda o le domande precedenti, sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1768/92, oppure entro il termine di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1768/92.
- 4) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la durata della protezione accordata con il rilascio del certificato in forza dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1768/92 venga a scadere nello stesso momento, oppure in un momento successivo, rispetto a quella accordata da uno o più certificati già rilasciati per il prodotto in questione.
- 5) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante che nel regolamento (CEE) n. 1768/92 non è stabilito quale termine l'autorità competente ai sensi dell'art. 9, n. 1, di quel regolamento deve rispettare per esaminare la domanda di certificato e eventualmente per rilasciare il certificato, per cui una differenza nella velocità di smaltimento da parte degli organi competenti negli Stati membri può comportare disparità nella possibilità di rilascio di un certificato.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198, pag. 30.

Ricorso proposto il 5 novembre 2007 dalla Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. K. Bott)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 28 agosto 2007 e
- 2) dichiarare nulla la decisione della convenuta di riservare il nome di dominio «galileo.eu»;
- 3) condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
- 4) solo in subordine, rispetto alle domande sub 2) e sub 3), ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado e condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente fa valere una violazione del diritto comunitario (art. 58, n. 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia), ossia dell'art. 230, quarto comma, CE. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha compiuto tale violazione poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con la motivazione che la decisione della convenuta di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu», impugnata da detta ricorrente, non «riguarderebbe individualmente» la ricorrente. Tenuto conto dei diritti dei diritti che essa può vantare sul marchio denominativo tedesco «Galileo», considerata la posizione giuridica ad essa spettante nella procedura di registrazione in base al regolamento della Commissione n. 874/200, nonché tenuto conto della circostanza che il nome di dominio «galileo.eu» è un bene economico commerciabile e che può essere assegnato una volta sola, la ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu» la riguardi individualmente ai sensi della giurisprudenza della Corte.